



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI
DEL PERSONALE**

Assunto il 18/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 102

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 381 del 19/01/2022

OGGETTO: DIP. GIANLUCA CALABRETTA. MATR. 1002850. RIENTRO IN SERVIZIO A FULL TIME E CONTESTUALE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 183/2010 PER COME MODIFICATO DALL'ART. 4, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 56/2019..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con DDS n. 10586 del 28/09/2017, con decorrenza 1° settembre 2017, è stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e full time a tempo indeterminato e part time del dipendente Gianluca Calabretta, matr. 1002850, attualmente in servizio presso il Dipartimento "Presidenza", UOA "Crescita e Transizione Digitale";
- con nota prot. n. 17101 del 17/01/2022 il dipendente ha avanzato istanza di rientro in servizio a full time a decorrere dal 31 gennaio 2022 e contestuale collocamento in aspettativa non retribuita ex art. 18 della legge 183/2010 così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 19/06/2019, per mesi 12 (dodici) a decorrere dal 31 gennaio 2022 al 30 gennaio 2023, al fine di poter svolgere attività di lavoro autonomo *ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021*;
- in data 18 gennaio 2022 è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza;

VISTI:

- il Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79 avente ad oggetto *"Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"* convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- gli artt. 53, 54 e 55 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali". concernenti la disciplina sul *"Rapporto di lavoro a tempo parziale"*;
- l'art. 73 (*Part-time*) della legge 6 agosto 2008, n. 133 recante la *"Conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*;
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

PRECISATO che, trattandosi di dipendente assunto a tempo pieno non si applica l'art. 3, comma 101, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ai sensi del quale: *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*;

VISTO l'art. 18 della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro) così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 56/2019 che ai commi 1 e 2, testualmente, recita: comma 1 *"I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato"*; comma 2 *"Nel periodo di cui al comma 1 del presente art. non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii."*;

ESAMINATE le motivazioni a supporto dell'istanza di aspettativa nonché della relativa documentazione presentata;

VERIFICATO che il dipendente Gianluca Calabretta non ha mai fruito di periodi di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;

RITENUTO che la richiesta di aspettativa *de qua* rientra nella fattispecie prevista dalla normativa sopra citata che intende favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, per cui è meritevole di accoglimento;

PRECISATO CHE:

- l'Amministrazione Regionale, qualora durante il periodo di aspettativa dovessero venire meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;

- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa non interrompe l'aspettativa (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- il dipendente rientrerà in servizio a tempo pieno il giorno successivo allo scadere dei 12 mesi di aspettativa e, precisamente, in data 31 gennaio 2023, salvo richiesta di proroga per anni 1 (uno);

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI AUTORIZZARE il rientro in servizio a tempo pieno, con decorrenza 31 gennaio 2022, del dipendente Gianluca Calabretta, matr. 1002850, presso il Dipartimento "Presidenza", UOA "Crescita e Transizione Digitale";

2. DI STABILIRE, inoltre che, trattandosi di dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo pieno, non trova applicazione l'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008);

3. DI DISPORRE, contestualmente, il collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro) così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 19/06/2019, per mesi 12 (dodici) a decorrere dal 31 gennaio 2022 sino al 30 gennaio 2023, salvo richiesta di proroga per anni 1 (uno);

4. DI PRECISARE CHE:

- l'Amministrazione Regionale, qualora durante il periodo di aspettativa dovessero venire meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa non interrompe l'aspettativa (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- la dipendente, durante il periodo di aspettativa, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- **DI NOTIFICARE** il presente decreto:

- al dipendente Gianluca Calabretta;
- al Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale, Contrattazione;
- al Dipartimento "Presidenza";
- all'UOA "Crescita e Transizione Digitale";

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CARDAMONE ROBERTA
(con firma digitale)